

devanti al:

- Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia-Trieste

OGGETTO DELLA CAUSA: (specificare le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza dell'istanza¹)

A tal fine, premesso di aver preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente pari a Euro 10.628,16 e che nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo in ogni caso conto, oltre che del reddito imponibile annuo ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, anche dei redditi che sono esenti dall'imposta delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva;

dichiara

ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità così come disciplinata dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste dal D.lgs. 30.05.2002 n. 113:

- di vivere da solo/a** e di disporre di un reddito annuo² pari a € _____ e quindi inferiore a € 10.628,16- allega l'ultima dichiarazione dei redditi;
- di convivere** con i seguenti familiari (*) e che il reddito annuo² del relativo nucleo familiare, compreso l'istante è pari a € _____ e quindi inferiore a € 10.628,16- allega le ultime dichiarazioni dei redditi;
- che si tratta di una causa avente ad oggetto diritti della personalità** ovvero che gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convivente e si tiene per tanto solo conto del reddito personale dell'istante;

¹ L'enunciazione in fatto ed in diritto è necessaria a pena di inammissibilità (art. 122, D.P.R. 30.5.2002, n. 115)

² Per i redditi prodotti all'estero, IL CITTADINO DI STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA deve corredare l'istanza con una certificazione rilasciata dall'Autorità Consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

(*) GENERALITÀ ANAGRAFICHE DEI COMPONENTI CONVIVENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, COMPRESO DEL/LA RICHIEDENTE		Data di nascita	Comune nascita	Rapporto di parentela	Somma dei redditi percepiti nell'anno 200____ Compresi quelli che sono esenti dall'imposta delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero a imposta sostitutiva
1	Cognome e Nome del/la richiedente				€
	Codice Fiscale				
2	Cognome e Nome				€
	Codice Fiscale				
3	Cognome e Nome				€
	Codice Fiscale				
4	Cognome e Nome				€
	Codice Fiscale				
5	Cognome e Nome				€
	Codice Fiscale				
PER CUI IL TOTALE DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI, COMPRESO L'ISTANTE, È DI					€

DICHIARA,

Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e sotto la propria responsabilità così come disciplinata dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, nonché preso atto delle sanzioni penali previste dal D.lgs. 30.05.2002 n. 113:

☞ di impegnarsi a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4

- ☞ di essere stato informato/a preventivamente sui requisiti, le modalità per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché sulle sanzioni relative alla violazione degli obblighi connessi;
- ☞ di aver ricevuto e letto attentamente l'allegato foglio di informazioni sul patrocinio a spese dello stato.

Allegati: (documenti da allegare in fotocopia)

Trieste, ³

Firma del/la richiedente _____ ³

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, onde questo provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.

Trieste ³

Firma del/la richiedente _____ ³

Per autentica di entrambe le firme:⁴

Timbro e firma dell'Avvocato _____ ⁴

³ La firma è necessaria, pena l'inammissibilità dell'istanza.

⁴ La firma può essere autenticata da un difensore già nominato; diversamente l'istanza dovrà essere accompagnata da un documento personale in copia semplice, ai fini e per gli effetti dell'art.38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

INFORMAZIONI sul PATROCINIO A SPESE DELLO STATO nel processo amministrativo

Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

- Assicura il patrocinio nel processo per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Per quali cause si può avere il patrocinio?

- Per processi civili, amministrativi, contabili e tributari, nonché per affari di volontaria giurisdizione (separazione, divorzio).
- Sono invece escluse le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
- Non può essere chiesto il patrocinio a spese dello Stato per procedimenti già conclusi.

Chi può chiedere l'ammissione al patrocinio?

- Cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apoliti, enti o associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica.

Quali sono le condizioni per essere ammessi?

- Reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dalla ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.
- Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
- Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
- Se la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.

Come fare?

- Occorre presentare, oppure inviare a mezzo raccomandata, istanza in carta semplice (vedi l'allegato modello di domanda contenente tutte le istruzioni per la sua compilazione) al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia - P.zza Unità d'Italia, 7 34100 Trieste.
- La sottoscrizione è autenticata dal difensore, se già nominato; altrimenti all'istanza deve essere allegata copia semplice di un documento di identità a sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445.
- Il richiedente deve obbligarsi di comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, se rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.
- Se il Tribunale Amministrativo od il giudice lo richiedono, il richiedente è obbligato a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Come nominare l'avvocato?

- Chi è ammesso al patrocinio può nominare un solo difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, a disposizione presso gli Ordini degli Avvocati e presso tutti gli uffici giudiziari.

Cosa fa il Tribunale Amministrativo dopo aver ricevuto l'istanza?

- L'apposita commissione istituita presso il Tribunale Amministrativo deve decidere nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza.
- Valuta se ci sono i presupposti soggettivi per l'ammissione al patrocinio e se le ragioni dell'istante non sono manifestamente infondate.
- A seconda dell'esito, accoglie l'istanza, la respinge oppure la dichiara inammissibile. Negli ultimi due casi l'istanza può essere ripresentata al magistrato competente per il giudizio, il quale decide mediante decreto.
- L'ammissione al patrocinio viene confermata dal tribunale del processo.
- La decisione è trasmessa all'interessato e, se positiva, anche al competente direttore regionale delle entrate il quale verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può anche disporre che sia effettuata una verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

Quali sono gli effetti dell'ammissione?

- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. In caso di soccombenza, però, l'ammesso al patrocinio non può giovargli per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
- I compensi spettanti al difensore saranno liquidati dal Tribunale Amministrativo e pagati dallo Stato. In nessun caso il difensore può percepire dalla parte assistita alcun compenso o rimborso a qualsiasi titolo.

Cosa succede se cambia la situazione reddituale oppure se risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione?

- Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, oppure viene accertata l'insussistenza dei presupposti ovvero che l'interessato ha agito con mala fede o colpa grave, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. La revoca, nel caso di modificazioni reddituali, ha effetto dal momento del loro accertamento; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
- Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Quali sono le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere?

- Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica.
- E' prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca dell'ammissione, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. Le stesse pene si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di variazioni reddituali.